



**COMUNE DI MEDEA**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

ANNO 2023

**N. 48 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025 ( art 6,cc.1-4, D.L.9 giugno 2021 n. 80 )**

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 17:50, nella sala comunale si è riunita la Giunta comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
GODEAS IGOR	Sindaco	Presente
BERLASSO ELISA	Vice Sindaco	Presente (in videoconferenza)
CANTARUTTI RAFFAELLA	Assessore	Presente
COLLOCA HELENA	Assessore Esterno	Presente (in videoconferenza)

Assiste il Segretario FRAGIACOMO dott Norberto.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. GODEAS IGOR nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno; su questi la Giunta comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025 ( art 6,cc.1-4, D.L.9 giugno 2021 n. 80 )**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 6. in data 30.03.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 unitamente al Documento Unico di Programmazione;

PRESO ATTO che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

*“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

*a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa);*

*b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

*d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla*

*corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

*e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

*f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*

*g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

DATO ATTO che il Comune di Medea alla data del 31 dicembre 2022:

- presentava un organico complessivo di otto dipendenti computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- contava una popolazione di 948 abitanti, rientrando nella definizione di piccolo comune di cui all’art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, “1. Per gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”

RICHIAMATO il citato D.P.R. 81/2022 il quale stabilisce:

- all’art. 1, c. 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;

- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 169, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di MEDEA – *Ente con meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158-* si avvale della facoltà di non approvare il Piano esecutivo di Gestione (PEG), provvedendo alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che detto PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*
- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*

- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

PRESO ATTO altresì

- che, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.;
- - che per gli Enti locali detto termine è stato posticipato al trentesimo giorno successivo a quello fissato come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. ( art. 8, comma 2, del D.M. 132/2022 );

VISTA la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

DATO ATTO che le organizzazioni sindacali con PEC dd.10.05.2023 prot. 2180 sono state informate in merito alla alle modalità di ricorso al Lavoro Agile descritte nel allegato PIAO e non hanno presentato, nei termini prefissati, alcuna richiesta di confronto;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime, palese

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni di cui in premessa che si intengono integralmente riportate

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, che allegato alla presente deliberazione ( all 1 ) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
3. di dare mandato alla Segreteria, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 di provvedere:
  - alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023.-2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
  - alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica;
4. di demandare ai responsabili dei Servizi gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Con separata votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1, c.19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

# Comune di Medea

Provincia di Gorizia

**SEGRETARIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE  
2023/2025 ( art 6,cc.1-4, D.L.9 giugno 2021 n. 80 )**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del d.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Medea, li 26 maggio 2023

**IL RESPONSABILE**  
**F.TO DOTT NORBERTO FRAGIACOMO**

# Comune di Medea

Provincia di Gorizia

**SEGRETARIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE  
2023/2025 ( art 6,cc.1-4, D.L.9 giugno 2021 n. 80 )**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del d.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Medea, li 28 maggio 2023

**IL RESPONSABILE**  
**F.TO RAG GABRIELLA CECCHINI**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to GODEAS IGOR

Il Segretario Comunale  
F.to FRAGIACOMO dott Norberto

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 05/06/2023, ove vi rimarrà a tutto il 19/06/2023, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Medea, li 05/06/2023

L'IMPIEGATO ADDETTO  
F.to ARIANNA MARANGON

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 31/05/2023

Il Segretario Comunale  
F.to FRAGIACOMO dott Norberto

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.